



R.G. 3616/12

TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA

=====

VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE

Oggi 19/10/2012, nella sala delle udienze civili del suddetto Tribunale,
avanti al Collegio composto dai magistrati:

- Dott. Andrea Gibelli
- Dott. Alessandra Venturini
- Dott. Francesca Arrigoni
- ~~dot. Gian Luca Guidi~~
- ~~dot. Gianni Brindelli~~

Presidente
Giudice
Giudice
Esperto
Esperto

CASO.it

e con l'assistenza del sottoscritto Cancelliere, e chiamata per discussione la causa promossa da:


Benedini Pierluigi

contro

Az. Agr. Gozzole Giannino, Remo, Paolo e Fabris Bruno ss
OGGETTO: ritardo fondo

E' comparso l'Avv. Alessandra Bossi (foro no) per il ricorrente
il quale rileva che la ritardata trattazione potrebbe comportare grave pregiudizio per le parti e chiede
che si proceda alla trattazione della presente controversia.

Per parte resistente è presente l'Avv. Morselli
il quale si oppone alla declaratoria d'urgenza
e chiede che lo stesso venga dichiarato sospeso i
termini.



IL COLLEGIO

visto l'art. 67 septies del D.L 83/12 convertito in L. 7.8.2012 n. 134 in G.U. 11.8.2012,

visto l'art. 6 del D.L. 74/12 convertito in L. 1.8.2012 n. 122 in G.U. 3.8.2012,

rilevato che in considerazione della natura del procedimento la ritardata trattazione potrebbe comportare grave pregiudizio per le parti, essendo stato chiesto il rilascio del fondo per la scadenza dell'ammata agraria imminente, dispone che si proceda alla trattazione della presente controversia in deroga alla previsione del comma I dell'art. 6 del D.L. 6.6.2012 n. 74 convertito in L. 1.8.2012 n. 122 .

L'Av. Rossi insiste in domanda.

L'Av. Morrelli si oppone alla convalida e rileva che nel caso di specie non è possibile la procedura della licenza di sfratto.

L'Av. Rossi insiste nella richiesta di rilascio con ordinanza.

L'Av. Morrelli si oppone all'emissione di ordinanza di ^{provvisoria} rilascio per i motivi di cui in compendio e per i motivi di cui sopra.

GRANDI

Il Tribunale si ritira in Camera di Consiglio per deliberare. Presente in aula il Collegio, quindi il Presidente dà lettura dell'originale della sentenza, e per lo scritto.

Il Presidente

IL CANCELLIERE

Rosalba Mercuri

Rosalba Mercuri



Il Collegio,

rilevato che parte concedente ha intimato all'affittuaria licenza per finita locazione e promosso procedimento di convalida con ricorso ex art. 11 D.Lgs. n. 150/11, allegando che il contratto di affitto concluso fra le parti andrà a scadere alla data del 10.11.2012; che il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza, regolarmente notificati a parte convenuta, debbono equipararsi, avendone lo stesso contenuto, ad atto di citazione per la convalida;

che il procedimento ex art. 657 c.p.c. deve ritenersi esperibile anche avanti, alla Sezione Specializzata Agraria, giudice competente nel merito;

ritenuto che oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento della cessazione del rapporto di affitto dedotto in lite alla scadenza contrattuale pattuita dalle parti; che parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha richiesto il rigetto della domanda, opponendosi quindi alla richiesta di convalida contestando unicamente nel merito la mancata comunicazione ex art. 5 l. 203/82 dell'inadempimento relativo al pagamento dei canoni, nulla deducendo in ordine alla scadenza del contratto;

ritenuto pertanto che non appaiono sussistere gravi motivi in contrario all'accoglimento dell'istanza di emissione di ordinanza di rilascio provvisoria, con riserva delle eccezioni del convenuto, non risultando le stesse idonee a contestare la cessazione del rapporto alla data contrattualmente stabilita dalle parti;

che risultano altresì infondate le eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dalla convenuta, essendo il procedimento, nella fase sommaria, regolato dagli artt. 657 e ss. C.p.c.;

che pertanto la procedura è stata correttamente instaurata dall'intimante, dovendosi comunque procedere, dato atto della proposta opposizione, a mutamento del rito, così come indicato in dispositivo, contestualmente all'emissione della presente ordinanza, per la prosecuzione del giudizio

nel merito nelle forme del rito lavoro, ai sensi dell'art. 667 c.p.c. e 11 D.Lgs. n. 150/11;

P.Q.M.

Visto l'art. 665 c.p.c.;

Ordina a ^{SOCIETA'} Azienda Agricola Gozzoli Giannino, Remo, Paolo e Fabris Bruna s.s., in persona del legale rappresentante, il rilascio del fondo denominato "Adis Abeba" sito in Roncoferraro (MN), esteso per una superficie di b.m. 30 circa, distinto al N.C.T. di quel Comune al foglio n. 64, mapp. nn. 24, 25, 26, 27, 50, 51, 52, 59 e 66, riservando al prosieguo del giudizio le eccezioni della convenuta;

fissa per l'esecuzione del rilascio la data del 10/11/2012.

Visti gli artt. 667 c.p.c. e 11 D.Lgs. n. 150/11, in relazione agli artt. 415 e segg. c.p.c.;

Fissa per il tentativo di conciliazione e la discussione della causa l'udienza del 15.03.2013 alle ore 9;

assegna a parte attrice termine perentorio sino al 30.11.2012, entro il quale dovrà provvedere all'eventuale integrazione degli atti mediante deposito di memorie o documenti in cancelleria;

assegna a parte convenuta termine perentorio sino al 10.01.2013 per l'eventuale integrazione delle difese già svolte, mediante deposito in cancelleria di memorie e documenti e per la proposizione di eventuali domande riconvenzionali, che non fossero già proposte, nei modi e nei termini degli artt. 416 e 418 c.p.c.

MANTOVA 19-10-12

Il Presidente
IL PRESIDENTE DELLA S.S.A.
Dott. Andrea Gibelli

